



**DELIBERAZIONE N.58: FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA -
PROPOSTA DEL COMUNE DI BRESCIA SU MODIFICHE STATUTARIE -
PARERE**

Il Presidente ricorda che, con deliberazione n. 119 del 15 ottobre 2010, questa Camera di Commercio aderì, in qualità di Socio Fondatore Originario, alla "Fondazione del Teatro Grande di Brescia", costituita su iniziativa del Comune di Brescia.

Secondo lo statuto della Fondazione attualmente in vigore, sono Soci Fondatori Originari il Comune di Brescia, questa Camera di Commercio e Regione Lombardia, mentre sono Soci Fondatori A2A, UBI Banca e la Fondazione Tassara.

Con provvedimento della Giunta camerale n. 51 del 22 giugno, questa Camera di Commercio ha deliberato di indicare, ai sensi dell'art. 11 dello statuto vigente, il sig. Carlo Massoletti quale rappresentante camerale nel nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Grande di Brescia per il prossimo triennio 2017 - 2020.

Il Presidente evidenzia che al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della Fondazione, spetta, tra l'altro, anche l'approvazione delle modifiche statutarie.

Informa, a tal proposito, che con nota del 12.7.2017, il Presidente della Fondazione e Sindaco di Brescia, on. Emilio Del Bono, ha sottoposto a questa Camera di Commercio la proposta di apportare alcune modifiche all'attuale Statuto della Fondazione, chiedendo uno specifico parere in proposito, preventivamente alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, chiamato a deliberare definitivamente nel merito.

Le modifiche statutarie proposte, secondo quanto precisato dallo stesso Presidente della Fondazione nella sua nota, attengono sostanzialmente:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 7 del 27 luglio 2017

- [- alla possibilità di consentire l'ingresso della Provincia di Brescia in qualità di nuovo socio pubblico istituzionale, adeguando le attuali previsioni riferite ai soci fondatori istituzionali (annullando il termine di adesione al 30.9.2010;
- a volere meglio esplicitare le norme contenenti gli apporti delle diverse categorie di partecipanti alla Fondazione e la perdita della qualifica di Fondatori e Aderenti Sostenitori e Ordinari e la decadenza dei nominati;
 - ad adeguare la composizione del Consiglio di Amministrazione al fine di consentire la rappresentatività della Provincia di Brescia prevedendo, relativamente alle deliberazioni del Consiglio stesso, la prevalenza del voto del Presidente in caso di parità;
 - a introdurre la possibilità che il Sindaco Pro Tempore del Comune di Brescia non eserciti la funzione di Presidente della Fondazione, funzioni che in tal caso competerebbero ad un membro del Consiglio di Amministrazione eletto dai componenti dello stesso Consiglio; il Sindaco pro-tempore diverrebbe Presidente onorario e potrebbe partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Di particolare rilievo, anche in relazione agli oneri finanziari che ne possono derivare, è la nuova formulazione proposta dell'art. 4, che prevede esplicitamente che i Fondatori Pubblici Istituzionali (categoria nella quale rientra questa Camera di Commercio) *"concorrono al patrimonio della Fondazione e si impegnano all'erogazione di un contributo per le spese di gestione della Fondazione definito dal Consiglio di Amministrazione"*.

L'art. 8 del nuovo statuto prevede, conseguentemente, che il bilancio della Fondazione venga predisposto dal Sovrintendente entro il 30 novembre di ogni anno *"sulla base degli indirizzi generali di attività dettati dal Consiglio di Amministrazione e degli atti che stabiliscono i contributi alla gestione a carico dei Fondatori Pubblici Istituzionali, Fondatori, Sostenitori Aderenti e Ordinari"*. Il bilancio preventivo verrebbe poi approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'art.12 del nuovo statuto prevede poi la rinnovata

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 7 del 27 luglio 2017

composizione del Consiglio di Amministrazione che passa da quattordici a sedici membri:

- otto indicati dal Sindaco del Comune di Brescia, compreso il Sindaco stesso o il Consigliere nominato nel caso il Sindaco opti per il ruolo di Presidente onorario;
- tre membri indicati dagli altri Fondatori Pubblici Istituzionali (tra cui questa Camera di Commercio);
- tre membri indicati dai Fondatori (con esclusione dei Fondatori Pubblici Istituzionali);
- un membro designato dall'Assemblea dei Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari;
- un membro designato dalla Società del Teatro Grande (proprietaria dell'immobile Teatro Grande).

I soggetti aventi titolo, nominano i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione e sottoscrivono, entro il successivo 31 ottobre, impegno all'erogazione di un contributo alle spese di gestione pena la decadenza del proprio nominato e, per Fondatori e Sostenitori Aderenti e Ordinari, la perdita della qualifica.

Il Consiglio di Amministrazione - sempre ai sensi dell'art. 12 dello statuto - oltre a deliberare in merito ai contributi alla gestione a carico di Fondatori Pubblici Istituzionali, Fondatori, Sostenitori Aderenti e Ordinari, stabilendo modalità e termini della corresponsione, delibera anche in merito alla perdita di dette qualifiche (tranne quella di Fondatore Pubblico Istituzionale) qualora venga meno l'impegno finanziario assunto.

Il Presidente, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene pertanto opportuno formulare al Presidente della Fondazione Teatro Grande un parere in ordine alla nuova versione dello Statuto della stessa, anche al fine di fornire un indirizzo al rappresentante camerale chiamato ad esprimersi, in sede di Consiglio di Amministrazione, in merito alla sua approvazione definitiva.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 7 del 27 luglio 2017

┌ vista la bozza di statuto della Fondazione Teatro Grande
trasmessa in data 12 luglio 2017;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di
legge,

d e l i b e r a

a) di esprimere parere favorevole all'approvazione della nuova
versione dello Statuto della Fondazione Teatro Grande che,
allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante;

b) di dare mandato al rappresentante camerale designato di
esprimere parere positivo in merito all'approvazione dello
statuto di cui al precedente punto a) in sede di riunione del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Grande.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr (Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(dr Giuseppe Ambrosi)

STATUTO (deliberato in data 17.03.2015)	<u>NUOVA PROPOSTA 12.7.2017</u>
Art. 1: Costituzione e sede. 1. E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione senza scopo di lucro denominata "FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA", per brevità in seguito denominata «Fondazione», con sede legale in Brescia, Piazza della Loggia n. 1. 2. La Fondazione svolge la sua attività in Italia e all'estero e può istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia in Italia, sia all'estero. 3. La Fondazione ha durata illimitata.	Art. 1: Costituzione e sede. 1. E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione senza scopo di lucro denominata "FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA", per brevità in seguito denominata «Fondazione», con sede legale in Brescia, Piazza della Loggia n. 1. 2. La Fondazione svolge la sua attività in Italia e all'estero e può istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia in Italia, sia all'estero. 3. La Fondazione ha durata illimitata.
Art. 2: Scopi. 1. La Fondazione ha come fine quello di contribuire alla formazione sociale e culturale della collettività a livello nazionale e internazionale attraverso la diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo, delle arti musicali e teatrali in ogni loro forma. 2. La Fondazione si propone di: a) gestire il Teatro Grande di Brescia, a seguito di affidamento con contratto di servizio da parte della società "Società del Teatro Grande di Brescia società semplice", tutelandone il patrimonio artistico, nonché la gestione di altri teatri e luoghi di spettacolo ad essa affidati. b) la Fondazione può promuovere e realizzare anche in via diretta iniziative culturali di interesse generale tese a favorire la libertà dell'espressione artistica, la valorizzazione e la diffusione dell'arte musicale, dello spettacolo, della	Art. 2: Scopi. 1. La Fondazione ha come fine quello di contribuire alla formazione sociale e culturale della collettività a livello nazionale e internazionale attraverso la diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo, delle arti musicali e teatrali in ogni loro forma. 2. La Fondazione si propone di: a) gestire il Teatro Grande di Brescia, a seguito di affidamento con contratto di servizio da parte della società "Società del Teatro Grande di Brescia società semplice", tutelandone il patrimonio artistico, nonché la gestione di altri teatri e luoghi di spettacolo ad essa affidati. b) la Fondazione può promuovere e realizzare anche in via diretta iniziative culturali di interesse generale tese a favorire la libertà dell'espressione artistica, la valorizzazione e la diffusione dell'arte musicale, dello spettacolo, della

cultura dell'opera lirica, del balletto e di concerti o assumere altre iniziative teatrali purché consone al perseguimento delle finalità istituzionali. c) fornire servizi amministrativi, di segreteria e di comunicazione relativi all'attività artistica realizzata dalla Fondazione, nonché effettuare ogni forma di marketing e merchandising connessa alle attività realizzate. d) la Fondazione, attraverso i propri organi aventi competenze artistiche e tecniche e secondo le modalità delle leggi del settore, programma, gestisce e promuove attività ed iniziative riferite alle discipline dello spettacolo dal vivo senza preclusione di generi, compresa la cinematografia, anche tramite la promozione e gestione di uno o più complessi sinfonici e/o corali nel rispetto della tradizione e del patrimonio culturale identitario nel segno dell'innovazione. e) la Fondazione promuove altresì ogni iniziativa, direttamente e/o in collaborazione con altri enti e società, anche in sedi diverse dalla propria, utile a favorire la crescita sociale e culturale della collettività, in considerazione di ogni fascia evolutiva, la formazione e qualificazione professionale di quadri artistici e tecnici per le attività di propria competenza, con particolare riferimento alle realtà locali, la conservazione del relativo patrimonio storico-culturale, l'attività di ricerca e il rapporto con la scuola di ogni ordine e grado, accademie, conservatori ed università. La Fondazione si riserva il diritto esclusivo all'utilizzo della denominazione propria nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; per consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le sue finalità e con i principi di gestione di cui sopra.	cultura dell'opera lirica, del balletto e di concerti o assumere altre iniziative teatrali purché consone al perseguimento delle finalità istituzionali. c) fornire servizi amministrativi, di segreteria e di comunicazione relativi all'attività artistica realizzata dalla Fondazione, nonché effettuare ogni forma di marketing e merchandising connessa alle attività realizzate. d) la Fondazione, attraverso i propri organi aventi competenze artistiche e tecniche e secondo le modalità delle leggi del settore, programma, gestisce e promuove attività ed iniziative riferite alle discipline dello spettacolo dal vivo senza preclusione di generi, compresa la cinematografia, anche tramite la promozione e gestione di uno o più complessi sinfonici e/o corali nel rispetto della tradizione e del patrimonio culturale identitario nel segno dell'innovazione. e) la Fondazione promuove altresì ogni iniziativa, direttamente e/o in collaborazione con altri enti e società, anche in sedi diverse dalla propria, utile a favorire la crescita sociale e culturale della collettività, in considerazione di ogni fascia evolutiva, la formazione e qualificazione professionale di quadri artistici e tecnici per le attività di propria competenza, con particolare riferimento alle realtà locali, la conservazione del relativo patrimonio storico-culturale, l'attività di ricerca e il rapporto con la scuola di ogni ordine e grado, accademie, conservatori ed università. La Fondazione si riserva il diritto esclusivo all'utilizzo della denominazione propria nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; per consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le sue finalità e con i principi di gestione di cui sopra.
--	--

Art. 3: Attività strumentali, accessorie e connesse.	Art. 3: Attività strumentali, accessorie e connesse.
1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; c) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; d) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali; e) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle proprie attività; f) ricercare e perseguire l'acquisizione di contributi per i suoi programmi di attività presso soggetti, enti ed organismi pubblici e privati; g) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla produzione teatrale (gadget, poster, libri, ecc.), anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere; h) istituire premi e borse di studio;	1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; c) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; d) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali; e) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle proprie attività; f) ricercare e perseguire l'acquisizione di contributi per i suoi programmi di attività presso soggetti, enti ed organismi pubblici e privati; g) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla produzione teatrale (gadget, poster, libri, ecc.), anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere; h) istituire premi e borse di studio;

i) promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale regionale, nazionale e internazionale, il mondo teatrale e il proprio pubblico; j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.	i) promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale regionale, nazionale e internazionale, il mondo teatrale e il proprio pubblico; j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Art. 4: Concorso alla Fondazione. <u>1. Il Comune di Brescia è fondatore originario della Fondazione. Lo stesso Comune e gli Enti istituzionali che entro il 30 settembre 2010 abbiano aderito alla Fondazione, o che aderiranno in seguito, assumono la qualifica di Fondatori PUBBLICI Istituzionali. I Fondatori PUBBLICI Istituzionali concorrono al patrimonio della Fondazione e si impegnano all'erogazione di un contributo alle spese di gestione della Fondazione definito dal Consiglio di Amministrazione.</u> <u>2. Può assumere la qualifica di Fondatore ogni soggetto privato, italiano o estero, persona fisica o persona giuridica, o ente anche privo di personalità giuridica alle seguenti condizioni:</u> <u>a) venga presentato da almeno un Fondatore PUBBLICO Istituzionale;</u> b) concorra al patrimonio della Fondazione con un importo determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;	Art. 4: Concorso alla Fondazione. 1. Il Comune di Brescia costituisce la Fondazione e assume la qualifica di Fondatore Originario. Assumono la stessa qualifica anche gli Enti istituzionali che entro il 30 settembre 2010 provvederanno ad aderire alla Fondazione, previo consenso del Fondatore Originario costituente. 2. Può assumere la qualifica di Fondatore ogni altro soggetto pubblico o privato, italiano o estero, persona fisica o persona giuridica, o Ente anche privo di personalità giuridica alle seguenti condizioni: a) venga presentato dai Fondatori originari; b) concorra al patrimonio della Fondazione con un importo determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

c) si impegni a apportare per un periodo di tre anni un contributo alle spese di gestione dell'attività artistica della Fondazione stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa. 3. I Fondatori usufruiscono di iniziative e benefici per essi espressamente previsti dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Fondatore si perde nel caso in cui cessi l'erogazione del contributo finanziario alle spese di gestione per l'attività della Fondazione.	c) si impegni a apportare per un periodo di tre anni un contributo alle spese di gestione dell'attività artistica della Fondazione stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa. 3. I Fondatori usufruiscono di iniziative e benefici per essi espressamente previsti dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Fondatore si perde nel caso in cui cessi l'erogazione del contributo finanziario alle spese di gestione per l'attività della Fondazione.
Art. 5: Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari. 1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori Aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiarino di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo, annuale o pluriennale, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione <u>PER TALE CATEGORIA DI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE</u> e con l'attribuzione di beni materiali ed immateriali. 2. La qualifica di Sostenitore Aderente dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione è stata regolarmente versata ed è rinnovabile. I beni attribuiti restano di proprietà della Fondazione. 3. Possono ottenere la qualifica di Sostenitore Ordinario le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano agli scopi della	Art. 5: Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari. 1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori Aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiarino di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo, annuale o pluriennale, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. 2. La qualifica di Sostenitore Aderente dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione è stata regolarmente versata ed è rinnovabile. I beni attribuiti restano di proprietà della Fondazione. 3. Possono ottenere la qualifica di Sostenitore Ordinario le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione con contributi diversi, a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Fondazione con contributi diversi MEDIANTE UN
CONTRIBUTO, ANNUALE O PURIENNALE, IN
MISURA NON INFERIORE A QUELLA STABILITA
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER
TALE CATEGORIA DI PARTECIPANTI ALLA
FONDAZIONE, DI ENTITA' COMUNQUE
INFERIORE ALLA CONTRIBUZIONE PREVISTA
PER I SOSTENITORI ADERENTI.
4. LA QUALIFICA DI SOSTENITORE ORDINARIO
DURA PER TUTTO IL PERIODO PER IL QUALE
LA CONTRIBUZIONE E' STATA
REGOLARMENTE VERSATA ED E'
RINNOVABILE.

4. Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari possono, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione, fruire delle iniziative e dei benefici per essi espressamente previsti dal Consiglio.

5. La qualifica di Sostenitore Aderente o Sostenitore Ordinario, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto - in

4. Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari possono, secondo le modalità

stabilite dal Consiglio di Amministrazione e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione, fruire delle iniziative e dei benefici per essi espressamente previsti dal Consiglio.	considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che si prefigge di creare una base partecipativa più ampia possibile – a quanto previsto dal successivo												
5. La qualifica di Sostenitore Aderente o Sostenitore Ordinario, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto – in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che si prefigge di creare una base partecipativa più ampia possibile – a quanto previsto dal successivo articolo 14.	<u>DURA PER TUTTO IL PERIODO PER IL QUALE</u>												
	<table><tr><td><u>LA</u></td><td><u>CONTRIBUZIONE</u></td><td><u>E'</u></td><td><u>STATATA</u></td></tr><tr><td><u>REGOLARMENTE</u></td><td><u>VERSATA</u></td><td><u>ED</u></td><td><u>E'</u></td></tr><tr><td colspan="4"><u>RINNOVABILE.</u></td></tr></table>	<u>LA</u>	<u>CONTRIBUZIONE</u>	<u>E'</u>	<u>STATATA</u>	<u>REGOLARMENTE</u>	<u>VERSATA</u>	<u>ED</u>	<u>E'</u>	<u>RINNOVABILE.</u>			
<u>LA</u>	<u>CONTRIBUZIONE</u>	<u>E'</u>	<u>STATATA</u>										
<u>REGOLARMENTE</u>	<u>VERSATA</u>	<u>ED</u>	<u>E'</u>										
<u>RINNOVABILE.</u>													
	5. La qualifica di Sostenitore Aderente o Sostenitore Ordinario, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto – in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che si prefigge di creare una base partecipativa più ampia possibile – a quanto previsto dal successivo articolo 14.												

Art. 6: Patrimonio e fondo di gestione.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai conferimenti in denaro e/o dai beni mobili ed immobili conferiti a titolo definitivo alla Fondazione da parte dei Fondatori Originari che con l'atto costitutivo o entro il 30 settembre 2010 hanno partecipato alla dotazione iniziale della Fondazione stessa, e dai Fondatori;
- b) dai beni mobili ed immobili ed altre utilità da chiunque conferite a titolo definitivo successivamente alla iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche;
- c) dalle elargizioni, dai lasciti, dalle donazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento del patrimonio;
- d) dai beni acquistati dalla Fondazione stessa;
- e) dai contributi ordinari e straordinari a fondo perduto dello Stato, di Regioni, di Enti Locali o di altri Enti pubblici destinati espressamente al fondo di dotazione;
- f) dalla parte di rendite e dei conferimenti non utilizzati nell'esercizio finanziario di riferimento o nel maggior periodo necessario a realizzare le attività che hanno dato causa al conferimento a titolo definitivo destinate a patrimonio.

In caso di scioglimento, estinzione o trasformazione della Fondazione i beni concessi in uso alla Fondazione dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri Enti Pubblici ritornano nella disponibilità dei concedenti.

Il patrimonio e' vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed e' impiegato dalla Fondazione con modalità' idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività' ad esse connesse, accessorie e strumentali, a preservarne il valore e a garantire la continuazione nel tempo della

Art. 6: Patrimonio e fondo di gestione.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai conferimenti in denaro e/o dai beni mobili ed immobili conferiti a titolo definitivo alla Fondazione da parte dei Fondatori **PUBBLICI Istituzionali** e dai Fondatori;
- b) dai beni mobili ed immobili ed altre utilità da chiunque conferite a titolo definitivo successivamente alla iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche;
- c) dalle elargizioni, dai lasciti, dalle donazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento del patrimonio;
- d) dai beni acquistati dalla Fondazione stessa;
- e) dai contributi ordinari e straordinari a fondo perduto dello Stato, di Regioni, di Enti Locali o di altri Enti pubblici destinati espressamente al fondo di dotazione;
- f) dalla parte di rendite e dei conferimenti non utilizzati nell'esercizio finanziario di riferimento o nel maggior periodo necessario a realizzare le attività che hanno dato causa al conferimento a titolo definitivo destinate a patrimonio.

In caso di scioglimento, estinzione o trasformazione della Fondazione i beni concessi in uso alla Fondazione dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri Enti Pubblici ritornano nella disponibilità dei concedenti.

Il patrimonio e' vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed e' impiegato dalla Fondazione con modalità' idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività' ad esse connesse, accessorie e strumentali, a preservarne il valore e a garantire la continuazione nel tempo della

Fondazione. 2. Il fondo di gestione di cui la Fondazione si avvale per la realizzazione delle attività istituzionali e' costituito: a) dai contributi, in qualsiasi forma concessi dai Fondatori Originari, dai Fondatori, dai Sostenitori Aderenti o dai Sostenitori Ordinari, oltre che dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali e dagli Enti pubblici, non espressamente destinati ad incremento del fondo di dotazione; b) dai contributi ordinari e straordinari e dai diritti temporanei (in via esemplificativa ma non esaustiva: uso e usufrutto, comodato, concessioni amministrative) su beni mobili ed immobili e di qualsivoglia utilità temporanea concessa alla Fondazione dai soggetti indicati al precedente punto a) o da soggetti terzi anche costituita da apporto di servizi, strutture logistiche e gestionali; c) dalle elargizioni, dai lasciti, dalle donazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento del patrimonio; d) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio; e) dai proventi derivanti dalle attività istituzionali; f) da eventuali altri contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, italiane, straniere e sovranazionali; g) al fondo di gestione della Fondazione concorrono anche i diritti personali e reali di godimento su beni mobili e immobili concessi dallo Stato, dalle	Fondazione. 2. Il fondo di gestione di cui la Fondazione si avvale per la realizzazione delle attività istituzionali e' costituito: <u>a) dai contributi alla gestione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, a carico di Fondatori PUBBLICI Istituzionali e Fondatori, Sostenitori Aderenti E ORDINARI;</u> b) dai contributi, in qualsiasi forma concessi dai Fondatori <u>PUBBLICI Istituzionali</u>, dai Fondatori, dai Sostenitori Aderenti o dai Sostenitori Ordinari, oltre che dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali e dagli Enti pubblici, non espressamente destinati ad incremento del fondo di dotazione; c) dai contributi ordinari e straordinari e dai diritti temporanei (in via esemplificativa ma non esaustiva: uso e usufrutto, comodato, concessioni amministrative) su beni mobili ed immobili e di qualsivoglia utilità temporanea concessa alla Fondazione dai soggetti indicati al precedente punto a) o da soggetti terzi anche costituita da apporto di servizi, strutture logistiche e gestionali; d) dalle elargizioni, dai lasciti, dalle donazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento del patrimonio; e) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio; f) dai proventi derivanti dalle attività istituzionali; g) da eventuali altri contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, italiane, straniere e sovranazionali; h) al fondo di gestione della Fondazione concorrono anche i diritti personali e reali di godimento su beni mobili e immobili concessi dallo Stato, dalle
--	---

Regioni, dagli Enti locali o da altri Enti pubblici; h) da eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti e compatibili con le finalità istituzionali. I ricavi, i proventi, le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.	Regioni, dagli Enti locali o da altri Enti pubblici; i) da eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti e compatibili con le finalità istituzionali. I ricavi, i proventi, le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o ancora portati ad incremento del patrimonio. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.	Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o ancora portati ad incremento del patrimonio. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.
Art. 7: Bilancio di esercizio e criteri di gestione. 1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il bilancio di esercizio, predisposto dal Sovrintendente, viene redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. 3. Il bilancio d'esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo rendano necessario, il termine per l'approvazione del bilancio potrà essere prorogato a 180 giorni.	Art. 7: Bilancio di esercizio e criteri di gestione. 1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il bilancio di esercizio, predisposto dal Sovrintendente, viene redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. 3. Il bilancio d'esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo rendano necessario, il termine per l'approvazione del bilancio potrà essere prorogato a 180 giorni.

4. La Fondazione opera secondo criteri di efficacia ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio.	4. La Fondazione opera secondo criteri di efficacia ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio.
Art. 8: Bilancio Preventivo. 1. Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, corredato dal programma annuale di attività (e comprensivo delle tariffe da applicare), viene predisposto dal Sovrintendente entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base degli indirizzi generali di attività dettati dal Consiglio di Amministrazione; 2. Il bilancio preventivo viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dello stesso anno.	Art. 8: Bilancio Preventivo. 1. Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, corredato dal programma annuale di attività (e comprensivo delle tariffe da applicare), viene predisposto dal Sovrintendente entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base degli indirizzi generali di attività dettati dal Consiglio di Amministrazione e degli atti che stabiliscono i contributi alla gestione a carico di Fondatori PUBBLICI Istituzionali, Fondatori, Sostenitori Aderenti E ORDINARI. 2. Il bilancio preventivo viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Art. 9: Organi. 1. Sono organi della Fondazione: a) il Presidente; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Sovrintendente; d) il Collegio dei Fondatori costituito da Fondatori Originari e Fondatori; e) l'Assemblea dei Sostenitori Aderenti e dei Sostenitori Ordinari f) il Collegio dei Revisori dei Conti.	Art. 9: Organi. 1. Sono organi della Fondazione: <u>A) IL PRESIDENTE ONORARIO</u> b) il Presidente b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Sovrintendente; d) il Collegio dei Fondatori costituito da <u>Fondatori PUBBLICI Istituzionali</u> e Fondatori; e) l'Assemblea dei Sostenitori Aderenti e dei Sostenitori Ordinari f) il Collegio dei Revisori dei Conti.
	<u>Art. 10: PRESIDENTE ONORARIO</u>

	<u>E' Presidente Onorario il Sindaco pro-tempore del Comune di Brescia nel caso non svolga le funzioni di Presidente della Fondazione. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.</u>	
Art. 10: Presidente della Fondazione. 1. E' Presidente della Fondazione il Sindaco pro-tempore del Comune di Brescia. 2. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel proprio seno, a maggioranza dei componenti, un Vice Presidente il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. La firma del Vice Presidente comprova l'assenza o l'impedimento del Presidente e libera i terzi da qualsiasi responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce. 3. Il Presidente e il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione, convocano e presiedono il Consiglio di Amministrazione e curano che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati. 4. La carica di Presidente è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute.	Art. 11: Presidente della Fondazione. 1. E' Presidente della Fondazione il Sindaco pro-tempore del Comune di Brescia <u>ovvero il componente del Consiglio di amministrazione eletto dagli stessi Consiglieri.</u> <u>Nel caso l'opzione venga esercitata dal Sindaco pro-tempore durante il triennio di operatività, il nominato in sua vece quale rappresentante del Comune di Brescia scade con i consiglieri in carica al momento della sua nomina.</u> 2. Il Consiglio di Amministrazione <u>elegge</u> nel proprio seno, a maggioranza dei componenti, <u>due Vice Presidenti: un Vice Presidente e un Vice Presidente Vicario che,</u> in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. La firma <u>del Vice Presidente Vicario</u> comprova l'assenza o l'impedimento del Presidente e libera i terzi da qualsiasi responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce. 3. Il Presidente <u>e il Vice Presidente Vicario</u> hanno la legale rappresentanza della Fondazione, convocano e presiedono il Consiglio di Amministrazione e curano che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati. 4. La carica di Presidente è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute.	

Art. 11: Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione e di amministrazione della Fondazione e ad esso competono i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattordici membri oltre al Presidente. 3. La composizione dei membri è la seguente: - sette membri indicati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Brescia, oltre al Sindaco stesso; -due membri indicati dagli altri Fondatori Originari; - tre membri indicati dai Fondatori (con esclusione del Comune di Brescia e degli altri Fondatori Originari) riuniti in un Collegio costituito appositamente e convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; - un membro designato dall'Assemblea dei Sostenitori Aderenti e dei Sostenitori Ordinari; - un membro designato dalla Società del Teatro Grande, proprietaria dell'immobile Teatro Grande.	Art. 14: Art. 12: Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione e di amministrazione della Fondazione e ad esso competono i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da <u>sedici membri compreso il Presidente.</u> 3. La composizione dei membri è la seguente: - otto membri indicati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Brescia, <u>compreso il Sindaco stesso o il consigliere nominato nel caso il Sindaco opti per il ruolo di Presidente Onorario;</u> - <u>tre membri indicati dagli altri Fondatori PUBBLICI Istituzionali;</u> - <u>tre membri indicati dai Fondatori (con esclusione dei Fondatori PUBBLICI Istituzionali)</u> riuniti in un Collegio costituito appositamente e convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; - <u>un membro</u> designato dall'Assemblea dei Sostenitori Aderenti e dei Sostenitori Ordinari; - un membro designato dalla Società del Teatro Grande, proprietaria dell'immobile Teatro Grande. <u>I Soggetti aventi titolo nominano i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione e sottoscrivono, entro il successivo 31 ottobre, impegno all'erogazione</u>
---	---

<u>di un contributo alle spese di gestione della Fondazione, nei termini di cui alla deliberazione del successivo punto 7 g) pena la decadenza del proprio nominato e per Fondatori e Sostenitori Aderenti e Ordinari la perdita della qualifica.</u> <u>Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il presidente Onorario senza diritto di voto.</u>	4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e i membri possono essere rinominati una o più volte. 5. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a quattro riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. 6. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio provvede a richiedere all'organismo competente alla nomina di indicare un nuovo proprio rappresentante, che resterà in carica sino allo scadere del Consiglio. 7. Il Consiglio di Amministrazione: a) determina le linee generali dell'attività della Fondazione e gli indirizzi di gestione economico-finanziaria; b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo predisposti dal Sovrintendente; c) delibera in merito a tutti gli atti che comportino variazioni del patrimonio; d) delibera in merito alle modifiche statutarie;
---	---

e) delibera sui criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'articolo 5 possano divenire Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari; f) delibera in merito all'attribuzione successiva della qualifica di Fondatore e in ordine alla determinazione dell'importo da attribuire al patrimonio della Fondazione, nonché del contributo alle spese di gestione dell'attività artistica della Fondazione per un periodo di tre anni dovuto dal Fondatore successivo;	e) delibera in merito alle modifiche statutarie; e) delibera sui criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'articolo 5 possano divenire Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari; <u>f) delibera in merito all'attribuzione della qualifica di Fondatore e in ordine alla determinazione dell'importo da attribuire conseguentemente al patrimonio della Fondazione;</u>
g) delibera in merito ai contributi alla gestione a carico di Fondatori PUBBLICI Istituzionali, Fondatori e Sostenitori Aderenti e Ordinari E A MODALITA' E TERMINI DI CORRESPONSIONE;	g) delibera in merito ai contributi alla gestione a carico di Fondatori PUBBLICI Istituzionali, Fondatori e Sostenitori Aderenti e Ordinari E A MODALITA' E TERMINI DI CORRESPONSIONE; <u>h) delibera in merito alla perdita della qualifica di Fondatori, Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari qualora venga meno l'impegno finanziario dagli stessi assunto, CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO G);</u>
g) delibera in merito alla nomina del Sovrintendente (in quanto organo della Fondazione) scelto fra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori di interesse della Fondazione, alla sua durata in carica per un periodo massimo di un quinquennio e fino all'approvazione del bilancio dell'anno di cessazione e al suo trattamento economico e normativo;	i) delibera in merito alla nomina del Sovrintendente (in quanto organo della Fondazione) scelto fra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori di interesse della Fondazione, alla sua durata in carica per un periodo massimo di un quinquennio e fino all'approvazione del bilancio dell'anno di cessazione e al suo trattamento economico e normativo;
h) delibera in merito a iniziative e benefici a favore di Fondatori e di	j) delibera in merito a iniziative e benefici a favore di Fondatori e di Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari;

Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari; i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio; j) delibera in merito alla perdita della qualifica di Fondatori, Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari qualora venga meno l'impegno finanziario dagli stessi assunto o per gravi e giustificati motivi, previo preavviso; k) delibera in merito ad ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto; 8. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di delegare ad un Comitato esecutivo composto cinque componenti dello stesso Consiglio, parte delle sue funzioni in analogia a quanto previsto dall'art. 2381 del codice civile. Inoltre ha la facoltà di delegare ad uno o più dei suoi membri, determinandone i limiti e le modalità di delega, alcune funzioni specifiche relative all'attività ed alla gestione della Fondazione medesima. Con specifico atto e con riferimento alla gestione ordinaria il Consiglio può delegare compiti e relativi poteri di firma al Sovrintendente. Infine il Consiglio di Amministrazione può avvalersi in sede consultiva della collaborazione di commissioni di settore all'uopo costituite. 9. La carica di componente del Consiglio di amministrazione è gratuita salvo il rimborso delle spese.	k) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e <u>alla</u> devoluzione del patrimonio; <u>i) delibera in merito alla perdita della qualifica di Fondatori, Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari per gravi e giustificati motivi, previo preavviso;</u> m) delibera in merito ad ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto. 8. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di delegare ad un Comitato esecutivo composto cinque componenti dello stesso Consiglio, parte delle sue funzioni in analogia a quanto previsto dall'art. 2381 del codice civile. Inoltre ha la facoltà di delegare ad uno o più dei suoi membri, determinandone i limiti e le modalità di delega, alcune funzioni specifiche relative all'attività ed alla gestione della Fondazione medesima. Con specifico atto e con riferimento alla gestione ordinaria il Consiglio può delegare compiti e relativi poteri di firma al Sovrintendente. Infine il Consiglio di Amministrazione può avvalersi in sede consultiva della collaborazione di commissioni di settore all'uopo costituite. 9. La carica di componente del Consiglio di amministrazione è gratuita salvo il rimborso delle spese.
Art. 12: Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.	<u>Art. 12: Art. 13: Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.</u>

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. 2. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei propri componenti. 3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con telefax o messaggio di posta elettronica, spedito allo specifico recapito, al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati alla Fondazione, da recapitarsi a ciascun consigliere, ai Revisori e al Sovrintendente almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. 4. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. 5. In caso di particolare urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici, inviati con un preavviso di almeno 24 ore prima della riunione. 6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. 7. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto.	1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. 2. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei propri componenti. 3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con telefax o messaggio di posta elettronica, spedito allo specifico recapito, al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati alla Fondazione, da recapitarsi a ciascun consigliere, ai Revisori e al Sovrintendente almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. 4. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. 5. In caso di particolare urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici, inviati con un preavviso di almeno 24 ore prima della riunione. 6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. 7. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto, <u>in caso di parità prevale il voto del Presidente o del componente che ne esercita le funzioni.</u>
--	---

4. Al Collegio dei Fondatori spetta il compito di eleggere tre rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione, con sospensione del diritto di voto dei Fondatori Originari.	seno al Consiglio di Amministrazione, con sospensione del diritto di voto dei Fondatori <u>PUBBLICI Istituzionali</u>
Art. 14: Assemblea dei Sostenitori Aderenti e dei Sostenitori Ordinari. 1. L'Assemblea è costituita da Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari e si riunisce almeno una volta all'anno per essere informata e discutere sull'andamento economico ed artistico della Fondazione. L'Assemblea svolge funzioni consultive sui bilanci e propositive sull'attività della Fondazione. 2. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti ed è presieduta e convocata dal componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione designato quale proprio rappresentante dai membri dell'Assemblea. 3. L'ordinamento interno, le modalità di ammissione e le forme di partecipazione all'Assemblea sono disciplinati da un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. 4. All'Assemblea spetta il compito di eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.	Art. 14: Art. 15: Assemblea dei Sostenitori Aderenti e dei Sostenitori Ordinari. 1. L'Assemblea è costituita da Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari e si riunisce almeno una volta all'anno per essere informata e discutere sull'andamento economico ed artistico della Fondazione. L'Assemblea svolge funzioni consultive sui bilanci e propositive sull'attività della Fondazione. 2. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti ed è presieduta e convocata dal componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione designato quale proprio rappresentante dai membri dell'Assemblea. 3. L'ordinamento interno, le modalità di ammissione e le forme di partecipazione all'Assemblea sono disciplinati da un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. 4. All'Assemblea spetta il compito di eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.
Art. 15: Sovrintendente. 1. Il Consiglio di Amministrazione, nomina e revoca il Sovrintendente secondo quanto previsto dal precedente articolo 11, comma 7 lett.g). 2. Il Sovrintendente ha le seguenti attribuzioni: a) sovrintende alle attività artistiche, tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile, secondo principi di	Art. 15: Art. 16: Sovrintendente. 1. Il Consiglio di Amministrazione, nomina e revoca il Sovrintendente secondo quanto previsto dal precedente articolo 11, comma 7 lett.g). 2. Il Sovrintendente ha le seguenti attribuzioni: a) sovrintende alle attività artistiche, tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile, secondo principi di

efficacia, efficienza, economicità in conformità agli indirizzi gestionali e finanziari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione desumibili anche dal bilancio preventivo; b) collabora all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, redige il programma annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; c) provvede in nome e per conto della Fondazione e sentito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, all'assunzione e gestione del personale dipendente e, ove lo ritenga opportuno, all'assunzione o nomina dei responsabili per incarichi specifici o di consulenza; d) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione; e) svolge i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi poteri di firma a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione. Egli in particolare svolge i seguenti compiti: a) mantiene i contatti di carattere continuativo con gli Uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione; b) cura, nell'ambito dei programmi e delle strategie approvati dal Consiglio di Amministrazione, la ricerca dei finanziamenti per l'attività della Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati; c) dirige il personale della Fondazione e predispone l'organizzazione degli uffici della Fondazione; d) cura il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione rispondendo dei risultati della gestione dinanzi al Consiglio di Amministrazione. 3. Il Sovrintendente, nell'espletamento delle attività a lui affidate, viene	efficacia, efficienza, economicità in conformità agli indirizzi gestionali e finanziari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione desumibili anche dal bilancio preventivo; b) collabora all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, redige il programma annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; c) provvede in nome e per conto della Fondazione e sentito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, all'assunzione e gestione del personale dipendente e, ove lo ritenga opportuno, all'assunzione o nomina dei responsabili per incarichi specifici o di consulenza; d) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione; e) svolge i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi poteri di firma a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione. Egli in particolare svolge i seguenti compiti: a) mantiene i contatti di carattere continuativo con gli Uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione; b) cura, nell'ambito dei programmi e delle strategie approvati dal Consiglio di Amministrazione, la ricerca dei finanziamenti per l'attività della Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati; c) dirige il personale della Fondazione e predispone l'organizzazione degli uffici della Fondazione; d) cura il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione rispondendo dei risultati della gestione dinanzi al Consiglio di Amministrazione. 3. Il Sovrintendente, nell'espletamento delle attività a lui affidate, viene	eventualmente coadiuvato da un Direttore Artistico, l'istituzione
---	---	--

designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.	designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
2. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, di tal che la loro decisione costituirà la volontà stessa delle parti, intesa anche a transigere la questione insorta.	2. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, di tal che la loro decisione costituirà la volontà stessa delle parti, intesa anche a transigere la questione insorta.
3. La sede dell'arbitrato sarà Brescia.	3. La sede dell'arbitrato sarà Brescia.
Art. 19: Scioglimento. 1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al Comune di Brescia, salva l'accettazione di questo.	Art. 19: Scioglimento. 1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al Comune di Brescia, salva l'accettazione di questo.
Art. 20: Recesso. 1. A Fondatori, Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali, in analogia all'articolo 24 del codice civile. 2. I Fondatori, i Sostenitori Aderenti o i Sostenitori Ordinari che abbiano receduto o abbiano perduto tale loro qualifica, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio di Amministrazione.	Art. 20: Recesso. 1. A Fondatori, Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali, in analogia all'articolo 24 del codice civile. 2. I Fondatori, i Sostenitori Aderenti o i Sostenitori Ordinari che abbiano receduto o abbiano perduto tale loro qualifica, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 21: Clausola di rinvio. La Fondazione è retta e disciplinata dalla norme del Presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti.	Art. 21: Clausola di rinvio. La Fondazione è retta e disciplinata dalla norme del Presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(dr Giuseppe Ambrosi)